

Imposta di bollo pari ad Euro [•],00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1562 del 1/08/2018 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano.

SCHEMA DI CONTRATTO – LOTTO 2

relativo al supporto nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio“, nel Comune di Montagna in Valtellina.

CIG [•]

INDICE

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI.....	4
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESPLETAMENTO E PROFESSIONISTI ESECUTORI.....	6
ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	17
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO.....	19
ART. 5- CORRISPETTIVO	19
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	20
ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI	24
ART. 8- CONTROVERSIE.....	26
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI.....	26
ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO	27
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE	28
ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO	30
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	31

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA..... 33

ART. 15 - TRASPARENZA 34

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 36

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 37

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata da [•] nato a [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito “**CAL**” o la “**Società**”)

E

[•], con sede in [•] ([•]), Via [•] n. [•], C.F./P.IVA n. [•], in persona di [•], nato a [•] il [•], C.F. [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito l’**Affidatario**)
di seguito, entrambi (**CAL** e l’**Affidatario**), denominati congiuntamente “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a)** nel 2026 in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina d’Ampezzo avranno luogo importanti gare olimpiche in diversi comuni dell’Alta Valtellina;
- b)** al fine di rendere di facile accesso i siti ove avranno luogo le manifestazioni olimpiche, la S.S n.38 “dello Stelvio”, classificata come R1 (interesse regionale di primo livello), risulta essere un’arteria di primaria importanza;
- c)** la S.S n.38 “dello Stelvio” presenta ad oggi alcuni punti critici, in particolare nel Comune di Montagna in Valtellina, in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Sondrio-Tirano, di cui alla pK 40+700;

- d)** la criticità dell'area di cui alla precedente lettera c) è risolta nell'ambito della progettazione di potenziamento dell'accesso alla Valtellina sviluppata da ANAS su incarico di Regione Lombardia e finanziata dalla "Legge Valtellina" (L. n.102/90);
- e)** tale progetto non risulta perseguibile in tempo utile per l'espletamento dell'evento olimpico, rendendo pertanto necessario sviluppare soluzioni di tipo puntuale utili a risolvere le maggiori criticità, ma al contempo tali da non precludere la fattibilità degli interventi progettati da ANAS;
- f)** la necessità, in vista dei giochi olimpici 2026, di intervenire sul punto critico di cui alla lettera c) è stata inclusa anche nella comunicazione del 9 ottobre 2019 di Regione Lombardia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto, tra l'altro, le opere infrastrutturali essenziali al fine di garantire una piena accessibilità ai siti olimpionici;
- g)** al fine di intervenire comunque per risolvere la criticità dell'area di cui alla precedente lettera c), in data 31 marzo 2020 Regione Lombardia e **CAL** hanno sottoscritto uno specifico Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs n.50/2016, con il quale individuano **CAL**, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia nonché operante nel campo delle infrastrutture viarie, come soggetto incaricato della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito "**PFTE**") di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano lungo la S.S. n. 38 "dello Stelvio" nel Comune di Montagna in Valtellina, in alternativa o sostituzione del passaggio a livello della linea ferroviaria Sondrio-Tirano ubicato alla pK 40+700, e relativa viabilità locale di collegamento (di seguito l'"**Intervento**");

h) ai fini di svolgere quanto indicato nella precedente lett. g), **CAL** necessita di affidare a un soggetto esterno l'attività di supporto nella redazione del PFTE relativamente all'Intervento;

i) con determina a contrarre in data [•] 2020, **CAL** ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'affidamento del **Contratto** in epigrafe;

j) con atto del [•] 2020, **CAL** ha individuato [•] quale aggiudicatario del Contratto in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del **Contratto** e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso.

Costituiscono parimenti parte integrante, sostanziale del **Contratto** i seguenti **Documenti Contrattuali**, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al **Contratto**, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel **Contratto** e nei documenti contrattuali di seguito elencati:

a) Documenti dell'offerta:

1. l'Offerta, comprendente l'istanza di partecipazione, il DGUE, la Dichiarazione integrativa, l'Offerta tecnica, il Documento di Offerta;

b) Documenti di gara:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;

3. Schema di Contratto;

4. Documento Preliminare alla Progettazione;

5. Schema indicativo dell'Intervento;

6. Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sul sito internet www.ariaspa.it;

c) Ulteriori documenti:

1. Modello per comunicazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;

2. Cauzione definitiva n. [●], emessa da [●] in data [●]/[●]/[●];

3. Polizze assicurative prestate dall'Appaltatore in base al successivo articolo 11;

4. Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo).

1.2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del **Contratto**.

1.3. Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola

avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Affidatario** indica [•], che sottoscrive il **Contratto**;
- b) **Appalto** indica le prestazioni di cui al successivo art. 2 del presente Contratto;
- c) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
- d) **Contratto** indica il presente Contratto;
- e) **Intervento** indica un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio“, nel Comune di Montagna in Valtellina, in alternativa o sostituzione del passaggio a livello della linea ferroviaria Sondrio-Tirano ubicato alla pK 40+700. L'intervento è costituito, schematicamente: da un'opera di scavalco lungo l'asse principale della S.S. 38 in continuità d'asse con la viabilità medesima; da un sottopasso alla linea ferroviaria, unitamente alla relativa nuova viabilità locale di collegamento con il centro abitato di Montagna in Valtellina; da un'intersezione stradale tra le due suddette opere;
- f) **Corrispettivo** indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 5 del Contratto;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESPLETAMENTO E PROFESSIONISTI ESECUTORI.

2.1. CAL conferisce all'**Affidatario**, che accetta, l'affidamento dell'**attività di supporto nella redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'Intervento**, come meglio specificato al successivo art. **2.2.**

2.2. In particolare, l'**Affidatario** si impegna a predisporre gli elaborati special-
stici e progettuali del PFTE dell'Intervento secondo quanto previsto dal
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonchè a svolgere le necessarie indagini,
sondaggi, rilievi e misurazioni.

Sulla base dello schema indicativo di cui al precedente art. **1.1**, lett. b),
punto 5, redatto da **CAL** e condiviso da Regione Lombardia e ANAS, gli
elaborati progettuali da predisporre sono quelli risultanti dal combinato di-
sposto degli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Pertanto, in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 216, c.
4, del D.lgs. n. 50/2016, gli elaborati progettuali da redigere sono anche
quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli da 17 a 23
del DPR n. 207/2010, di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto nel
successivo art. **2.7**:

- a) documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- b) relazione illustrativa;
- c) relazione tecnica;
- d) studi di prefattibilità ambientale;
- e) studi necessari, e relative indagini, sondaggi, rilievi e misurazioni, per
un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserito l'intervento, cor-
redati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali
quelle storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche,
idrologiche, geotecniche, di traffico (analisi di domanda e offerta attuali
e di previsione) e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati
grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio
ed in particolare delle aree impegnate;

- f) planimetria generale dell'Intervento ed elaborati grafici di progetto comprensivi, a titolo indicativo e non esaustivo, di planimetrie a scala adeguata, profili longitudinali, sezioni tipo e sezioni trasversali, elaborati progettuali relativi alle opere d'arte, computi metrici e stime;
- g) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
- h) calcolo sommario di spesa;
- i) quadro economico di progetto;
- j) piano particellare preliminare delle aree interessate dall'Intervento.

2.3. L'Affidatario si impegna a predisporre gli elaborati sopra indicati prevedendo soluzioni tali da non precludere la fattibilità – e se possibile tali da incrementare l'efficacia – degli interventi progettati nella loro interezza nell'ambito degli obiettivi di potenziamento delle condizioni di accessibilità alla Valtellina perseguiti e finanziati con la Legge n.102/90 (c.d. Legge Valtellina) e tali da mantenere una specifica valenza per il miglioramento della viabilità di contesto anche a seguito della completa realizzazione degli interventi programmati.

2.4. L'Affidatario si impegna a **inviare e a consegnare la bozza degli elaborati di seguito indicati (“CONSEGNA A”)**, rientranti tra quelli di cui al precedente art. **2.2**, nelle tempistiche di cui al successivo art. **2.13**, lett. b) punto i.:

- a) documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- b) prime risultanze relative a indagini, sondaggi, rilievi e misurazioni, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, geotecniche, di

traffico;

c) planimetria generale ed elaborati progettuali non di dettaglio (planimetrie, profili longitudinali, sezioni tipo, tipologici opere d'arte);

d) censimento sottoservizi;

e) stima parametrica del costo dell'intervento;

f) gli eventuali ulteriori elaborati che vengano concordati tra le **Parti** nel corso della prima riunione di cui al successivo art. **2.19**.

2.5. L'Affidatario si impegna a consegnare ("**CONSEGNA B**"): (i) gli elaborati di cui alla **CONSEGNA A**, di cui al precedente art. **2.4**, revisionati secondo le indicazioni di **CAL** e (ii) tutti gli elaborati rimanenti di cui all'art. **2.2**, nelle tempistiche di cui al successivo art. **2.13** lett. b) punto iii.

2.6. L'Affidatario si impegna a consegnare ("**CONSEGNA C**") tutti gli elaborati di cui all'art. **2.2** che recepiscono tutte le modifiche richieste da **CAL** rispetto alle precedenti **CONSEGNE A e B** nelle tempistiche di cui al successivo art. **2.13** lett. a).

2.7. Qualora: (i) a seguito della **CONSEGNA C** degli elaborati, **CAL** richieda modifiche e/o integrazioni a tali elaborati progettuali anche per recepire osservazioni di altri enti, quali Regione Lombardia,, l'**Affidatario** si impegna a predisporre/aggiornare/integrare gli elaborati medesimi secondo quanto richiesto da **CAL** (di seguito anche "**CONSEGNA D**"), secondo le tempistiche di cui al successivo art. **2.13** lett. c); (ii) a seguito della **CONSEGNA C** degli elaborati, nel corso della durata del Contratto di cui al successivo art. **4.1** entri in vigore il Regolamento di cui all'art. 216 comma 27-*octies* del D.Lgs. n. 50/16 (il "**Regolamento**") o altra normativa sopravvenuta applicabile con riferimento agli elaborati del PFTE da predisporre, l'**Affidatario**

si impegna a predisporre/aggiornare/integrare gli elaborati medesimi secondo quanto previsto dal Regolamento o dall'anzidetta normativa sopravvenuta (di seguito anche "**CONSEGNA E**"), secondo le tempistiche di cui al successivo art. 2.13 lett. d); (iii) a seguito delle **CONSEGNE D o E**, nel corso della durata del Contratto di cui al successivo art. 4.1 **CAL** richiedesse modifiche e/o integrazioni agli elaborati progettuali di cui alla **CONSEGNA D** o alla **CONSEGNA E**, l'**Affidatario** si impegna a predisporre/aggiornare/integrare gli elaborati medesimi secondo quanto richiesto da **CAL** (di seguito anche "**CONSEGNA F**"), secondo le tempistiche di cui al successivo art. 2.13 lett. e).

Qualora nel corso della redazione delle **CONSEGNE A, B e C** entri in vigore il Regolamento e/o altra normativa sopravvenuta con riferimento agli elaborati da redigere, l'**Affidatario** si impegna a predisporre le suddette consegne aggiornate alla predetta normativa sopravvenuta.

L'**Affidatario** si impegna a svolgere l'attività di cui al presente art. 2.7 senza la corresponsione di un ulteriore corrispettivo.

2.8. L'**Affidatario** si impegna a consegnare tutti gli elaborati (**CONSEGNE A, B, C** e le eventuali **CONSEGNE D, E, F**) secondo le modalità specificate al successivo art. 2.11.

2.9. **CAL** si riserva di richiedere in qualunque momento informazioni circa lo stato di avanzamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2.2, richiedendo, se del caso, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento predisposti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza.

2.10. L'accettazione da parte di **CAL** degli elaborati redatti dall'**Affidatario** non esonera quest'ultimo e i **Professionisti Esecutori** di cui al successivo art.

2.14 dalla propria responsabilità professionale con riferimento alle attività oggetto del presente **Contratto**. Si rinvia altresì a quanto previsto al successivo art. **2.12**.

2.11. L'**Affidatario** si impegna a inviare gli elaborati di cui al precedente art. **2.2** alla p.e.c. di CAL e a consegnarli con relativa lettera di accompagnamento presso la sede di CAL, indicate al successivo art. **9.1** lett. a), secondo le seguenti modalità:

(i) quanto alle **CONSEGNE A e B**: invio elaborati in versione editabile e in formato pdf, e consegna di n. 1 copia cartacea;

(ii) quanto alla **CONSEGNA C** e alle eventuali **CONSEGNE D, E ed F**: invio elaborati in versione editabile e in formato pdf; consegna di n. 3 copie cartacee e consegna di copia su supporto informatico (CD-Rom o DVD o Hard disk) contenente gli elaborati in versione editabile e in formato pdf;

(iii) tutti gli elaborati dovranno essere prodotti anche in versione editabile con l'ausilio dei seguenti "software":

a) *elaborati grafici*: AutoCAD e/o programmi compatibili con versione 2013 o precedente;

b) *relazioni*: Microsoft Word e/o programmi compatibili con versione Office 365;

c) *tabelle / grafici*: Microsoft Excel e/o programmi compatibili con versione Office 365.

2.12. Tutti i documenti elaborati durante l'esecuzione del Contratto resteranno di piena ed esclusiva **proprietà di CAL** che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o

meno esecuzione.

CAL si riserva altresì di apportare agli elaborati di cui alla **CONSEGNA C** ed alle eventuali **CONSEGNE D, E** ed **F**, ogni modifica e/o integrazione ritenuta opportuna ai fini della redazione del PFTE.

2.13. I termini di espletamento delle attività di cui al precedente art. 2.2

sono i seguenti:

a) entro 135 (centotrentacinque) giorni solari consecutivi [*o entro il numero di giorni risultanti dall'offerta dell'Affidatario: i giorni offerti in diminuzione saranno suddivisi al 50% tra i tempi previsti per la Consegna A di cui al successivo art. 2.13, lett. b), punto i. e i tempi previsti per la Consegna B di cui al successivo art. 2.13, lett. b), punto iii. Nel caso in cui i giorni offerti in riduzione fossero di numero dispari, l'unità aggiuntiva verrà conteggiata in diminuzione rispetto ai tempi previsti per la Consegna A di cui all'art. 2.13, lett. b), punto i.] decorrenti dalla data in cui si svolgerà la prima riunione con **CAL** di cui al successivo art. 2.19, l'Affidatario deve consegnare a **CAL** gli elaborati di cui alla **CONSEGNA C**, di cui al precedente art. 2.6, fatto salvo un maggior termine assegnato da **CAL** sulla base di circostanze peculiari. È fatto salvo altresì quanto previsto al successivo art. 7.2, ultimo periodo.*

b) Fermo il rispetto del termine di cui al precedente periodo, l'Affidatario si impegna altresì a rispettare i seguenti **TERMINI INTERMEDI**, fatti salvi maggiori termini eventualmente assegnati da **CAL** anche qualora nel corso dell'esecuzione entri in vigore il Regolamento o altra normativa sopravvenuta applicabile con riferimento al

PFTE da redigere:

- i. **entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi** [*o entro il numero di giorni ottenuto secondo quanto previsto al precedente art. 2.13, lett. a)*] decorrenti dalla data in cui si svolgerà la prima riunione con **CAL** di cui al successivo art. **2.19**, l'**Affidatario** deve inviare e consegnare gli elaborati di cui alla **CONSEGNA A**, di cui al precedente art. **2.4**;
- ii. **entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi** successivi alla ricezione della **CONSEGNA A**, **CAL** si riserva di chiedere via p.e.c. all'Affidatario modifiche/integrazioni della medesima;
- iii. **entro 115 (centoquindici) giorni solari consecutivi** [*o entro il numero di giorni ottenuto secondo quanto previsto al precedente art. 2.13, lett. a)*] decorrenti dalla data in cui si svolgerà la prima riunione con **CAL** di cui al successivo art. **2.19**, l'**Affidatario** deve inviare e consegnare gli elaborati di cui alla **CONSEGNA B** di cui al precedente art. **2.5**;
- iv. **entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi** successivi alla ricezione della **CONSEGNA B**, **CAL** si riserva di richiedere via p.e.c. all'Affidatario la modifica e/o l'integrazione della medesima;
- v. **entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi - e comunque entro i 135 (centotrentacinque) giorni solari e consecutivi di cui alla precedente lett. a)** [*o entro il numero di giorni risultanti dall'offerta dell'Affidatario*], l'**Affidatario** deve recepire eventuali modifiche e/o integrazioni di **CAL** alla **CONSEGNA B** e inviare e

consegnare gli elaborati di cui alla **CONSEGNA C**, di cui al precedente art. **2.6**;

c) a seguito della **CONSEGNA C** degli elaborati di cui all'art. **2.6**, qualora **CAL** richieda modifiche e/o integrazioni a tali elaborati progettuali anche per recepire osservazioni di altri enti, quali Regione Lombardia, l'**Affidatario** si impegna a inviare e consegnare gli elaborati di cui alla **CONSEGNA D** di cui al precedente art. **2.7**, **entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi** decorrenti dalla relativa richiesta di **CAL** inviata via p.e.c., fatto salvo un maggior termine assegnato da **CAL** sulla base di circostanze peculiari;

d) a seguito della **CONSEGNA D**, qualora entri in vigore il Regolamento e/o altra normativa sopravvenuta applicabile con riferimento agli elaborati del PFTE, l'**Affidatario** si impegna a inviare e consegnare gli elaborati di cui alla **CONSEGNA E** di cui al precedente art. **2.7**, **entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi** decorrenti dalla relativa richiesta di **CAL** inviata via p.e.c., fatto salvo un maggior termine assegnato da **CAL** sulla base di circostanze peculiari;

e) qualora **CAL** richiedesse ulteriori modifiche e/o integrazioni agli elaborati progettuali di cui alla **CONSEGNA D** o alla **CONSEGNA E**, l'**Affidatario** si impegna a inviare e consegnare gli elaborati di cui alla **CONSEGNA F** di cui al precedente art. **2.7**, **entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi** decorrenti dalla relativa richiesta di **CAL** inviata via p.e.c., fatto salvo un maggior termine assegnato da **CAL** sulla base di circostanze peculiari.

2.13.1. Il mancato rispetto delle tempistiche di espletamento di cui al precedente art. **2.13** comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. **7**.

2.13.2. Resta ferma la responsabilità contrattuale dell'**Affidatario** nel caso in cui i suddetti termini *sub* art. **2.13** si dovessero prolungare a causa di errori, omissioni o imprecisioni negli elaborati progettuali consegnati dall'**Affidatario** medesimo.

2.14. L'**Affidatario** si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del **Contratto** avvalendosi, tra l'altro, delle seguenti figure professionali:

1) n. 1 (uno) Ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore A, del relativo Ordine Professionale (di seguito il "**Professionista esecutore 1**"), indicato in sede di gara, ossia [*nome, cognome, iscritto all'Albo [●], [●], della provincia di [●], con il n. [●] dal [●]*];

[*N*] ulteriori professionalità dichiarate nell'offerta tecnica (di seguito il "**Professionista Esecutore N**")]

(di seguito insieme anche i "**Professionisti Esecutori**").**2.14.1.** La modifica dei **Professionisti Esecutori** indicati in sede di gara è consentita solo per motivi oggettivi, **previa espressa autorizzazione scritta di CAL** e mediante l'impiego di un professionista in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze richieste di cui al precedente art. **2.14**.

2.14.2. Ai fini della sostituzione dei **Professionisti Esecutori**, l'**Affidatario** deve inviare via p.e.c. apposita richiesta motivata di modifica indicando *i)* il nominativo del nuovo Professionista esecutore/[●] in possesso delle qualifiche e dell'esperienza richieste e *ii)* la ragione della sostituzione,

corredata da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui

l'**Affidatario** attesta il possesso in capo al nuovo esecutore delle quali-

fiche professionali e competenze di cui al precedente art. **2.14**.

2.14.3. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle

prestazioni l'**Affidatario**, in caso di modifica dei **Professionisti Esecu-**

tori nel rispetto di quanto previsto al precedente art. **2.14.1** e **2.14.2**,

dovrà in ogni caso garantire un adeguato passaggio di consegne e la

relativa presa in carico delle attività in corso e del *know how* acquisito

sarà interamente a carico dell'**Affidatario**.

2.14.4. Nel caso in cui l'**Affidatario** proceda comunque alla modifica dei Pro-

fessionisti Esecutori senza la necessaria preventiva autorizzazione

scritta di **CAL**, la Società applicherà le penali di cui al successivo art.

7.4.

2.15. L'**Affidatario** si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle pro-

prie dipendenze o con un rapporto regolato da specifico contratto, nonché

mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento del **Contratto**.

L'**Affidatario** garantisce in particolare di disporre di figure professionali al-

tamente specializzate e perfettamente idonee in relazione alle prestazioni

richieste.

L'**Affidatario** garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.,

di avvalersi legittimamente delle figure professionali i cui nominativi, ripor-

tati nel precedente art. **2.14**, sono stati indicati in sede di gara.

2.16. Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere svolte con la mas-

sima diligenza, professionalità, nel pieno rispetto della normativa vigente,

nonché delle norme tecniche e deontologiche della professione e di ogni

altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del **Contratto**.

2.17. Nell'espletamento del presente **Contratto**, l'**Affidatario** non dovrà porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto del presente **Contratto**. L'**Affidatario** non potrà svolgere attività in conflitto con la presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di **CAL**. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni.

2.18. **CAL** si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo del corretto adempimento delle prestazioni poste a carico dell'**Affidatario**.

2.19. L'**Affidatario** si impegna a garantire la partecipazione dei **Professionisti Esecutori** alla prima riunione che verrà fissata da **CAL** entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla sottoscrizione del presente **Contratto**.

L'**Affidatario** si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto, la pronta disponibilità dei **Professionisti Esecutori** a tutte le riunioni che **CAL** convocherà presso la propria sede, così come presso gli uffici di altri enti pubblici ovvero di altri soggetti terzi di volta in volta indicati da **CAL**.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

3.1. Sono a carico dell'**Affidatario**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**.

3.2. L'**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto**, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

3.3. L'**Affidatario** garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all'oggetto del presente **Contratto**, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del **Contratto**, nonché delle norme in materia di contribuzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento delle prestazioni contenute nel **Contratto**.

3.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente

alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo **Affidatario** ogni relativa alea.

3.5. L'**Affidatario** dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L'**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l'attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività di cui alla prestazione svolta e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l'**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1. Il **Contratto** ha durata di 1 (uno) anno decorrente dalla data della prima riunione di cui al precedente art. **2.19**, fermi restando i termini di cui al precedente art. **2.13**.

ART. 5- CORRISPETTIVO

5.1. Il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. **2** è pari all'importo complessivo di Euro **[•] ([•]/00)**, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A. nelle misure di legge.

I costi di sicurezza sono pari a Euro **[•] ([•]/00)**.

Il corrispettivo è fisso e invariabile ed è stato calcolato in base alle prestazioni richieste, a partire dal valore stimato dell'Intervento, considerando il

DM n. 101941/2016.

Nel caso in cui l’Affidatario abbia sede fuori dal Comune di Milano sono altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute in relazione al precedente art. 2.19 per la partecipazione alle riunioni presso la sede di **CAL** o presso la sede di altri enti e soggetti terzi.

5.2. Il corrispettivo non varierà in caso di adeguamento/integrazione, nelle more dell’esecuzione del **Contratto**, degli elaborati di cui al precedente art. 2.2 alle disposizioni del Regolamento o di altra normativa sopravvenuta applicabile agli elaborati del PFTE da redigere, secondo quanto previsto al precedente art. 2.7.

5.3. Il corrispettivo di cui al precedente art. 5.1 è **omnicomprensivo**, e comprende e compensa integralmente: (i) tutte le attività necessarie per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni, incluse tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le prestazioni previste dal presente **Contratto** secondo le specifiche e le modalità ivi contenute, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del **Contratto**, anche se non esplicitamente richiamati; (ii) tutte le spese connesse all’espletamento delle prestazioni, comprese le spese e gli oneri accessori di cui al D.M. n. 101941/2016; (iii) le spese vive sostenute per le prestazioni oggetto del **Contratto**.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1. Ai sensi dell’art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., il **20%** (venti per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. 5.1, pari a **Euro [•] ([•])**,

oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge dovuti, verrà corrisposto all'**Affidatario** entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1**, a condizione che l'**Affidatario** abbia costituito, nel suddetto termine di 15 (quindici) giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. **11.7**. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. **6.3**.

6.2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. **6.1**, il corrispettivo di cui all'art. **5.1** sarà corrisposto secondo la seguente cadenza:

a) **40% (quaranta per cento)** del suddetto corrispettivo, pari ad Euro **[●]** **([●])** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, a seguito della **CONSEGNA A**, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt.

6.3 e **6.9**; in caso di corresponsione dell'importo di cui all'art. **6.1**, la suddetta anticipazione verrà detratta in misura corrispondente alla percentuale della prestazione eseguita. Nel caso in cui l'**Affidatario** non abbia sede nel Comune di Milano sono altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute nel corrispondente periodo previa allegazione delle relative ricevute/quietanze di pagamento;

b) **40% (quaranta per cento)** del corrispettivo, pari ad Euro **[●]** **([●])** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, a seguito della **CONSEGNA C**. Nel caso in cui l'**Affidatario** non abbia sede nel Comune di Milano sono altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute nel corrispondente periodo previa allegazione delle relative ricevute/quietanze di pagamento;

c) **20% (venti per cento)** del corrispettivo, pari ad Euro **[●]** **([●])** oltre oneri

previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, al completamento dell'espletamento di tutte le attività previste dal **Contratto**, a seguito di specifica comunicazione di **CAL**, e comunque entro il termine della durata del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1**. Nel caso in cui l'Affidatario non abbia sede nel Comune di Milano sono altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute nel corrispondente periodo previa allegazione delle relative ricevute/quietanze di pagamento.

6.3. Dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione verrà decurtato l'importo di Euro [•],00 per il pagamento dell'imposta di bollo, come meglio specificato al successivo art. **17**.

6.4. Maturati i presupposti di cui ai precedenti artt. **6.1** e **6.2**, ferma restando la verifica - da parte di **CAL** - del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto utilizzando il codice destinatario **Q1X4S1**.

6.5. Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. **7**, verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario** previa verifica, da parte di **CAL**, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, entro **30 (trenta) giorni f.m.** dalla data di ricevimento della fattura.

6.6. La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condizioni, *i)* alla regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, *ii)* al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da **CAL** alle Autorità competenti, *iii)* alla regolarità contributiva e *iv)* alla regolarità retributiva.

6.7. L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal **Contratto** darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

6.8. In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Affidatario**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

6.9. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/16.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'**Affidatario** da parte degli enti previdenziali competenti.

6.10. Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'**Affidatario**, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'**Affidatario**.

6.11. L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui

si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**,

si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n.

136/2010.

6.11.1. Al fine di cui al precedente art. **6.11**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 Legge n. 136/2010*".

6.11.2. Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **[•]**.

6.11.3. La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge n. 3 agosto 2010 n. 136 determinano la risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI

7.1. L'**Affidatario** è soggetto a penalità:

(i) qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. **2.13**, come meglio specificato al successivo art. **7.2**;

(ii) in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non correttamente, come meglio specificato al successivo art. **7.3**.

7.2. In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna delle tempistiche di cui al precedente art. **2.13**, **CAL** potrà comminare una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. **5.1**, fermo restando che in caso di ritardo complessivamente superiore a **30 (trenta) giorni** rispetto al termine di cui al precedente art. **2.13**lett. a) **CAL** ha facoltà di risolvere ai sensi del successivo art. **13** il

Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

7.3. In caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, o eseguite in modo non conforme alle disposizioni contrattuali, **CAL** potrà comminare una penale giornaliera decorrente dalla relativa contestazione pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. **5.1** per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione in modo conforme alle disposizioni contrattuali.

7.4. Nel caso in cui l'Affidatario proceda a modificare i **Professionisti Esecutori** indicati in sede di gara senza autorizzazione preventiva ed espressa di **CAL** in violazione di quanto previsto al precedente art. **2.14.1**, verrà comminata una penale pari ad **Euro 200,00** (duecento/00) per ciascuna violazione.

7.5. Nei casi di cui ai precedenti artt. **7.2, 7.3 e 7.4** **CAL** procederà all'immediata contestazione via p.e.c. all'**Affidatario** che dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'invio della formale contestazione. Trascorsi i suddetti 5 (cinque) giorni dalla contestazione, qualora l'**Affidatario** non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili a giudizio di **CAL**, quest'ultima potrà procedere all'irrogazione della penale da ritardo/per inadempimento come sopra indicata, a decorrere dall'inizio del ritardo/dell'inadempimento.

7.6. Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, l'**Affidatario** deve notificare tale circostanza a **CAL** via p.e.c..

7.7. Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga la soglia del 10% (dieci

per cento) del valore di cui al precedente art. 5.1 oppure l'**Affidatario** non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel Contratto, **CAL** può disporre la risoluzione del **Contratto** ai sensi del successivo art. 13, comunicando via p.e.c. all'**Affidatario** la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

7.8. In caso di applicazione di penali, **CAL** provvederà a compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle medesime penali con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto.

7.9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'**Affidatario** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7.10. In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione **CAL** può chiedere l'esecuzione a spese dell'**Affidatario** di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del Contratto senza oneri aggiuntivi a carico di **CAL**.

ART. 8- CONTROVERSIE

8.1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI

9.1. Le **Parti** danno atto che:

a) il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Carlo Mangiarotti

Via Pola n. 12/14 - 20124 Milano

Tel. 02.67156711; p.e.c.: cal@pec.calspa.it;

b) i dati dell'**Affidatario** sono:

Via [•] ([•])

Tel. [•]; p.e.c.: [•]

I **Professionisti Esecutori** sono:

1) [•] (Professionista Esecutore 1), anche **Referente** dell'**Affidatario**

Tel. [•]; email: [•].

[N) [•] (Professionista Esecutore N)

Tel. [•]; email: [•].

9.2. Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo p.e.c., l'eventuale modifica dei dati sopra indicati, fatto salvo quanto previsto nel precedente art.

2.14.1 e 2.14.2.

9.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del **Contratto** dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite p.e.c. o email alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente art. **9.1.**

ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO

10.1. Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL.**

10.2. Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL.**

10.3. È vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 105, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

10.4. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'**Affidatario**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il **Contratto**. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE.

11.1. **CAL** dà atto che l'**Affidatario** ha consegnato la **garanzia definitiva n. [•]**, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, emessa da [•], in data [•], di importo pari ad Euro [•], a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La predetta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto al comma 5 del richiamato art. 103 del D.Lgs. n. 50/16. L'**Affidatario** è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui **CAL** si sia avvalsa in tutto o in parte durante l'esecuzione del **Contratto**. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'**Affidatario**.

11.2. CAL dà atto che l'**Affidatario** produce copia della **polizza assicurativa** e della relativa **Appendice [•]** che include l'affidamento in oggetto, rilasciata da **[•]**, a **copertura della Responsabilità Civile Professionale**, con massimale non inferiore a **Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)** per sinistro ed **Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)** in aggregato annuo, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività professionale di cui al **Contratto** e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, imputabili all'**Affidatario**, dovessero ricadere a danno di **CAL** o di terzi.

11.3. Eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze assicurative di cui sopra resteranno a carico dell'**Affidatario**, assumendo questi l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato a **CAL** e/o a terzi.

11.4. L'**Affidatario** dovrà consegnare a **CAL** copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento del premio relativo a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura per la durata del **Contratto**. In caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del presente **Contratto**, l'**Affidatario** dovrà fornire copia dell'atto di rinnovo.

11.5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può determinare le conseguenze di cui all'art. **13** del **Contratto**.

11.6. CAL non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'**Affidatario**, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di **CAL**, in conseguenza della esecuzione dei servizi; di contro l'**Affidatario** assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.

11.7. Le **Parti** danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui al

precedente art. **6.1**, l'**Affidatario** dovrà inviare via p.e.c. la garanzia fideius-
soria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'esecuzione del
Contratto di cui al precedente art. **4.1**.

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto ga-
rante in formato p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di
controllo e l'**Affidatario** dovrà altresì inviare copia del documento atte-
stante i poteri di firma del soggetto garante.

In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in og-
getto, **CAL** provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le
tempistiche di cui all'art. **6.2** del **Contratto**, senza che l'**Affidatario** possa
vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità
dell'importo di cui al precedente art. **6.1**.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO

12.1. CAL, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la
facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia
lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

12.2. L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. **12.1** è prece-
duto da formale comunicazione inviata via p.e.c. all'**Affidatario** da darsi
con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

12.3. In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto
e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di
cui al precedente art. **12.2**, secondo i corrispettivi e le condizioni di **Con-**
tratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non

eseguite di cui al precedente art. 5.1, calcolato ai sensi del citato art. 109 del D.Lgs. n. 50/16, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente **Contratto**, nonché a quelle di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16, CAL avrà diritto di risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a)** in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, ivi espressamente comprese quelle relative all'operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b)** in caso di perdita da parte dell'**Affidatario** e/o dei **Professionisti Esecutori** dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**;
- c)** in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore a quanto previsto dall'art. 7.7 del **Contratto**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d)** l'**Affidatario** sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;
- e)** l'**Affidatario** apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrat-

tuali non approvate specificatamente per iscritto da **CAL** come previsto all'art. **10.1** del **Contratto**;

f) in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui all'art. **6.11** del **Contratto**;

g) in caso di violazione delle prescrizioni sulle garanzie e coperture assicurative di cui all'art. **11.5**;

h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art. **14.4** del **Contratto**;

i) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui all'art. **15.2** del **Contratto**;

j) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall'**Affidatario**, anche se non gravi; si intendono reiterate le violazioni, anche di contenuto diverso, risultate per almeno tre volte;

k) in caso di sostituzione dei **Professionisti Esecutori** con un soggetto non avente le competenze e l'esperienza richiesta;

l) in caso di ritardo complessivamente superiore a **30 (trenta) giorni** rispetto al termine di cui al precedente art. 2.13, lett. a), secondo quanto previsto al precedente art. **7.2**, ultimo periodo;

m) in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previsto al successivo art. **16.5**.

13.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **13.1**, il **Contratto** si intenderà risolto di diritto non appena **CAL** avrà dichiarato all'**Affidata-**

rio, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via p.e.c., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di **CAL**.

13.3. In tutti i casi di violazione da parte dell'**Affidatario** degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cui al precedente art. **13.1**, **CAL** invierà via p.e.c. all'**Affidatario** diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e qualora l'**Affidatario** non adempia il **Contratto** sarà automaticamente risolto.

13.4. In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, verrà riconosciuto all'**Affidatario** il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da **CAL**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da **CAL** medesima. Si applica in ogni caso l'art. 108, comma 5 e ss, del D.lgs. n. 50/2016. **CAL** per effetto della risoluzione avrà diritto ad escutere la cauzione definitiva.

13.5. In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, **CAL** comunicherà all'**Affidatario** la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del **Contratto** oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del **Contratto** stesso.

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

14.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE

2016/679 (di seguito “GDPR”), l’**Affidatario** si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all’osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

14.2. L’**Affidatario** è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

14.3. L’**Affidatario** è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’**Affidatario** dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

14.4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. **13.1** lett. h), salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - TRASPARENZA

15.1. L’**Affidatario** espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-

tamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da **CAL**, anche pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione *Società Trasparente – Disposizioni Generali*, – Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di cui il Codice Etico costituisce un allegato) impegnandosi nel corso dell'esecuzione del **Contratto** a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori suddette norme e principi.

15.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni

rese ai sensi del precedente articolo **15.1**, ovvero l'**Affidatario** non rispet-
tasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al
precedente articolo **15.1**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a
norma del precedente articolo **13** e di adottare gli ulteriori provvedimenti
ivi previsti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1. L'**Affidatario** dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del **Con-**
tratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel
seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali,
conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del **Contratto** di cui alla "In-
formativa privacy" in calce alla Dichiarazione integrativa, che si intende
integralmente richiamata anche se non allegata al presente **Contratto**.

16.2. Con la sottoscrizione del **Contratto**, l'**Affidatario** si impegna ad impron-
tare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e tra-
sparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE
2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, auto-
rizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i
soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle pre-
stazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per
cui i dati sono stati raccolti.

16.3. L'**Affidatario** si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e orga-
nizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

16.4 L'**Affidatario** si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

16.5. Nel caso in cui l'**Affidatario** violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, **CAL** potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente **Contratto** sono a carico dell'**Affidatario**.

17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'**Affidatario** il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del **Contratto** corrispondente all'importo di Euro [•] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del Contratto e del relativo allegato). *[Il suddetto importo in base allo Schema di Contratto è allo stato pari a Euro 160,00]* A tal fine **CAL**, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo per conto dell'**Affidatario**. Il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione secondo quanto previsto al precedente art. **6.3**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, [•]

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. [•]

(L'Amministratore Delegato) **(L'Affidatario)**

Dott. Gianantonio Arnoldi [•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'**Affidatario** dichiara di approvare tutte le clausole del **Contratto** ed, in particolare, quelle di cui agli artt. **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.**

[•]

(l'Affidatario)

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82